

# ASPETTI GIURIDICI NEL LAVORO E NEI TRASPORTI MARITTIMI NEI SECOLI XVII-XX

**Evoluzione del diritto nelle controversie tra  
committenti ed esecutori. I casi tra Bisceglie  
e Molfetta, Venezia e la costa dalmata**

*di Luca DE CEGLIA\**

Il traffico mercantile di olio e grano nei maggiori porti della costa adriatica in Puglia, esercitato in particolare verso gli approdi dalmati e veneti, ebbe una notevole rilevanza economica tra il Seicento ed i primi dell'Ottocento<sup>1</sup>.

L'attività commerciale via mare fu disciplinata per decenni da antiche consuetudini, cui seguirono accordi vergati su pergamena, non sempre rispettati, e norme più stabili e rigorose emesse dai governatori delle locali Università.

In tale contesto "marittimo" non mancarono contenziosi relativi alla "sfera" del lavoro, i cui atti, attraverso la lettura di oggi, documentano il *modus operandi* della giustizia di ieri, talvolta applicata nelle stanze di una Curia vescovile che svolgeva funzioni giudiziarie.

---

\* Storico e ricercatore. Ispettore onorario della Soprintendenza Archivistica per la Puglia e la Basilicata.

<sup>1</sup> Già dall'anno 1211 - come documenta una pergamena custodita nell'Archivio di Stato di Dubrovnick - si stipulavano accordi commerciali verso tali rotte, come quello vergato tra la città di Bisceglie e Ragusa per chiarire le consuetudini di applicare i dazi alle merci e sui benefici fiscali reciproci (V. BRAJKOVIC, *Etude historique sur le droit maritime prive du litoral yougoslave*, Marseille 1933; F. CARABELLESE, *Relazioni commerciali fra la Puglia e la Repubblica di Venezia*, Trani 1898, p. 136; L. DE CEGLIA - M. INGRAVALLE, *Il porto di Bisceglie. Attività commerciali e consuetudini nei secoli XIII-XXI* [2<sup>a</sup> edizione in corso di stampa]).

## Fonti /

**1. Causa tra Col'Antonio greco e Vito Antonio Palmieri, per il pagamento di quanto pattuito dopo la conduzione di un naviglio carico di olio da Bisceglie in terra croata<sup>2</sup>.**

Si era nella metà di febbraio del 1617 allorché la Curia episcopale procedette, nel nome del vescovo mons. Antonio Albergati<sup>3</sup>, ad istituire un fascicolo processuale su istanza di Col'Antonio greco<sup>4</sup> della città di Bisceglie. Quest'ultimo si doleva per l'inosservanza di quanto - a suo dire - era stato pattuito nei mesi passati mediante una "convenzione" con un negoziante di detta città per espletare un incarico di lavoro a tempo determinato.

In sostanza l'istante, ricevette in consegna da Vito Antonio Palmieri<sup>5</sup>, un carico di olio per un valore di centodiciassette ducati, da trasportare dal porto di Bisceglie in un luogo della Slavonia chiamato "Corciuna"<sup>6</sup>, mediante un grippo<sup>7</sup> di proprietà dello stesso negoziante.

L'accordo pattuito tra le parti per il viaggio (andata e ritorno) comprendeva il pagamento di 7 ducati al mese per il conduttore del naviglio. Inoltre Col'Antonio sosteneva che il denaro versato dal destinatario a titolo di nolo del naviglio mercantile utilizzato per il trasporto dell'olio ("venduto al prezzo comune") lo si doveva dividere "la medietà per uno", com'era di consuetudine da queste parti.

Il negoziante Palmieri "ricusò e negò detta convenzione". Poi, conformemente a quanto pattuito si addivenne alla "summa di detta medietà di ducati sedici e tari tre". Ma nel frattempo, come opponeva Col'Antonio, "si hà patito e si patisce Interesse per detta portione di detto nolo non ricevuto qual di ragione spettanza".

Scattò di conseguenza la "monitione" della Corte episcopale con l'invito "a tutti

<sup>2</sup> ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI BISCEGLIE [d'ora in poi A.S.D.B.], *Fondo Curia vescovile, Atti civili e criminali aa. 1571-1797, n. 19, cc.3.*

<sup>3</sup> Di fatto però durante l'episcopato di mons. Albergati l'amministrazione della giustizia ecclesiastica nella diocesi di Bisceglie fu esercitata quasi sempre dal suo vicario per l'assenza prolungata del presule titolare. Il bolognese Albergati fu nominato vescovo di Bisceglie il 3 agosto 1609. Ma fino al 1621 (quindi negli anni in cui si svolse il processetto *de quo*) si trovava all'estero, a Colonia, in veste di Nunzio Apostolico per perorare la causa di quei cristiani perseguitati dagli anti-cattolici, tra i quali vi erano gli eretici d'Olanda. Neanche il tempo di rientrare che Papa Gregorio lo nominò Collettore delle spoglie in Portogallo. Dovendo espletare questo ed altri incarichi gravosi il dotto e nobile "pastore" decise di rinunciare al governo diocesano in Bisceglie nel 1627. Per la sua biografia completa si legga: M. ROSA in *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 1* (1960).

<sup>4</sup> Nome che indica la sua origine? Nell'atto il nome del ricorrente fu riportato con la lettera iniziale minuscola ed in seguito fu omesso in luogo del solo Col'Antonio, cosa che lascia ipotizzare la sua notorietà nel settore marittimo. Tuttavia il cognome Greco è presente a Bisceglie dal 25 ottobre 1589 quando nacque Isabella Antonia Greco (A.S.D.B., *Fondo Abbazia di Sant'Adoeno, Registri dei battesimi*).

<sup>5</sup> I Palmieri giunsero a Bisceglie da Cava dei Tirreni per ragioni di commercio. Vito Antonio Palmieri figurò nel 1627 come compratore di palazzo Ruggieri (P. CONSIGLIO - M. INGRAVALLE - G. LA NOTTE, *Palazzi di Bisceglie. storie di uomini e di pietre*, ed. A. Cortese, Bisceglie 2006, p. 57).

<sup>6</sup> Nome di località impreciso. Potrebbe trattarsi di Korcula (Curzola), isola della Dalmazia meridionale.

<sup>7</sup> Nell'epoca della vela il termine *grippo* designava una specie di bastimento mercantile. Dunque nel nostro caso un naviglio non di piccole dimensioni con l'indispensabile ausilio di un equipaggio. Infatti negli atti della rapida causa in esame, in un appunto, furono attivi nell'impresa di Col'Antonio due membri: Leone Catalano e Matteo Siciliano, relegati tuttavia ad un ruolo marginale nel corso del contenzioso.

i fedeli” a comparire in Curia, entro nove giorni dalla notifica dell’atto, pena la scomunica, per conferire se si avesse notizia circa la convenzione oggetto del contenzioso, e dei modi tra loro stabiliti.

Il 2 marzo 1617 si presentò presso la Corte vescovile il “magister” Mauro de Thoma di Bisceglie per “rivelare” ciò che egli sentì durante la stipula della “Carta” sottoscritta tra Col’Antonio e Palmieri “per causa d’andare in Ragusa, mentre si trovava dentro la Curia di notar Antonio Berarducci. Il testimone riferì che “dopo la stipula” il navigatore chiese al suo committente se poteva guadagnare qualcosa a missione compiuta al ritorno. Palmieri gli offrì un terzo del guadagno, ma Greco ne pretendeva la metà. “Dopo lungo contrasto restò concluso che fatto il ritorno detto Col’Antonio se le desse la metà del guadagno e così restò d’appuntamento tra loro che se ne andarono”.

Nella stessa giornata comparve come teste anche il “magister” Pietro de Thoma che riferì le medesime cose dette da chi (fratello o padre?) lo precedette, sottoscrivendo il foglio della breve deposizione con un segno di croce, essendo paradossalmente un impiegato analfabeta.

A questo punto il 17 aprile 1617 trascorso il termine imposto di nove giorni, non essendo comparso nessuno “a farsi le debite rivelazioni”, il vicario episcopale procedette alla “fulminazione della scomunica” nei confronti del Palmieri.

Nell’esiguo carteggio della causa non si è riscontrata traccia della predetta “Carta” o della “Convenzione” stipulata ed oggetto del contendere.

In sostanza, la vicenda che segue culminò rientrando nella fattispecie dei frequenti “monitori di scomunica” emessi contro gli illeciti possessori di beni appartenenti a terzi.

\*\*\*

## 2. *Litigio e controversia su debiti e diritti di credito nell’ambito del lavoro a Venezia nel 1675 dinnanzi al “Giudice al forestier”, tra l’abate Giovanni Melazzi di Bisceglie ed il suo “compaesano” commerciante ed intermediario Albrizzi.*

A Rialto, divenuto centro mercantile, economico e finanziario di Venezia, nei primi del Seicento attraccavano le navi provenienti da ogni porto con merci di ogni sorta. In questo scenario commerciale si svilupparono numerose associazioni, tra le quali quella dei *sanseri* (coloro che svolgevano attività di intermediazione tra importatori o esportatori e commercianti del luogo. Essi provvedevano in maniera esclusiva a piazzare le merci presso i vari mercanti, assistendoli nelle loro operazioni, procurando fra l’altro anche i magazzini per stipare la merce giunta con i vascelli. Era assolutamente vietato ai commercianti trattare direttamente con i venditori, escludendo l’intervento dei *sanseri*. Sin dal 1657 tra gli intermediari era iscritto Tommaso Albrici (o Albrizzi), la cui famiglia poi si stabilì a Bisceglie.

Nel suoi traffici commerciali con la Puglia egli ebbe fra i suoi “clienti” l’abate

Giovanni Melazzi, di Bisceglia<sup>8</sup>. Costui era il parcenevole della marciliana *la Madonna del Rosario*, comandata dal patron Leonardo Tortora. La nave aveva fatto diversi viaggi fra Bisceglie e Venezia e trasportato: olio e mandorle in particolare. E per lui nella città lagunare l'Albrizzi aveva svolto le sue intermediazioni, provvedendo anche alla locazione di magazzini, per il deposito delle mercanzie.

Tra i due nacquero nel corso del tempo consistenti dissidi sulle rispettive posizioni di dare ed avere. Il Melazzi cominciò a contestare i conteggi e la contabilità che accuratamente l'Albrizzi aveva redatto, che riguardavano i loro rapporti d'affari del biennio 1670/71 e che non combaciavano con le sue carte. Lamentava che in talune partite figurava debitore, mentre in altre non gli erano riconosciuti crediti; che veniva negata la ricezione di certe quantità di merci da lui spedite (botti di olio, sacchi di mandorle, pezze di formaggio), che erano state perse o rovinate alcune botti, che gli erano richieste spese non dovute (affitto di magazzini) o danni non cagionati. Al contrario pretendeva, a sua volta, spese e danni, fra l'altro quelli scaturiti - a suo dire - dall'abuso perpetrato dall'Albrizzi che a sua insaputa aveva noleggiato la sua marciliana per un viaggio a Cefalonia da luglio ad ottobre del 1671.

Queste vicende occuparono l'Albrizzi per alcuni anni a difendersi dalle pretese della controparte.

Ad un certo punto ricercò un accomodamento della controversia, una soluzione transattiva che però non fu mai accettata.

Alla fine il Melazzi nel 1675 si rivolse al "Giudice al forestier"<sup>9</sup> ed ebbe così inizio un lungo processo<sup>10</sup>.

Il Melazzi, col patrocinio dell'avvocato Antonio Donini, fece convocare l'Albrizzi avanti al Giudice, di fronte al quale si espresse in questi termini: "*Dopo tanti articoli, et studiate dilazioni si è risolto [convenuto] D. Tomaso Albrici sanser in questa piazza [a] obbedir alla dimanda in questo ill.mo Magis.to presentata da me Giovanni Abate Melazzi di Bisceglia città della Puglia. Questo lungo tempo gli ha fatto godere tutto quello che tiene in suo potere di mia ragione con tanto mio pregi a piazza et a torto calunniato dall'ill.mo signor Giovanni Abbate Melazzi di Bisceglia non meritano altra difesa et... a che siano giudicate in questa Serenissima Dominante, asilo di giustizia, dove l'autorevole et licentiata forma di scritturare non può essere ben intesa, se li farà sovvenire quello [che] fu da me in altri tempi operato con oggetto di riscuotere ciò [che] mi è dovuto non reponderà le mie operationi per studiate dilazioni, ben è vero che se si compiacesse deponer l'ingiusto pegno che dà motivo a tormentarmi per gli atti a mio sollievo praticati come resta suplicato [che egli] desisterà dalle contese nelle quali [va] persistendo, e dovendo defendermi dico che se [si] rifletterà alla verità de' fatti che chiari resultano dalle sue comi... et ecc... da me praticate ritroverà mancante in fatto la sua dimanda et dall'haver conseguito*

<sup>8</sup> Il Melazzi, o meglio Milazzi, apparteneva ad una aristocratica e facoltosa famiglia, originaria della nobiltà di Napoli, già presente a Bisceglie dal XIII s. ec. che possedeva terre in varie contrade: la vasta tenuta di Sant'Andrea, la masseria di Albarosa, la Posta di Santa Croce con chiesetta.

<sup>9</sup> Giudice al forestier era un organo collegiale composto da tre membri, con sede a Rialto, che aveva giurisdizione nelle cause tra forestieri o fra forestieri e cittadini; in genere cause di natura commerciale o riguardanti locazioni.

<sup>10</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Fondo dei Savi alla mercanzia. Atti del giudice al forestier, XVII secolo. Ringrazio il dott. Piero Marvulli per la segnalazione del documento.

*intiero del suo credito conoscerà la sincerità della mia fede”.*

L'Albrizzi depositò una copiosa documentazione per suffragare le sue argomentazioni difensive. Anche il Melazzi produsse incartamenti equivalenti.

Il Collegio esaminò analiticamente tutti i punti della domanda e il 2 luglio 1676 emise la sentenza:

*“Tutte le sopradette scritture prodotte da la parte rea con una et nell'altra parte et tutto quello che dette parti hanno voluto dire dedurre et allegare per favor delle loro ragioni et dato prima il giuramento all'Illustrissimi Signori Giudici, giusta la forma delle leggi.*

*Christi nomine invocato ...*

Difficile dire chi perse e chi vinse la causa. Delle varie domande del Melazzi, alcune furono rigettate, altre accolte per intero o parzialmente.

Le conseguenze dell'annosa controversia furono comunque pesanti per Albrizzi. Il 4 gennaio 1678 egli presentò una supplica: *“Clarissimi Signori, supplico per carità V.S. Clarissime: io povero Tomaso Albrici, carico de figli, ritrovandomi debitore per tanxe et pene nel suo malgrado: lire 88 de picoli et ritrovandomi in bassa fortuna a causa d'una lite d'anni tre continui, né sin' hora compita che mi hanno consumato quanto havevo al mondo, per haver a far con un soggetto di Puglia, che mai ha voluto acontentire ad alcun aggiustamento: ma solo travagliarmi per via di Giustizia, et per tal causa anco son convenuto star anno uno intiero ritirato in casa per non haver forze per deffendermi, hora ricoro humilmente alle sue carità che per il suddetto mio debbito mi vogli concedere le sue misericordie e della grazia ne conserverò perpetua memoria et gratia.*

La supplica fu esaminata dai Presidenti del Collegio che proposero di abbonargli la metà del debito.

\*\*\*

### 3. *Maggiorazione arbitraria delle spese di tratta, conti fraudolenti e mendaci, perizie dopo il trasporto marittimo di un maxi carico di grano nel 1807 e compensazione del furto di parte del carico, compiuto in mare dai pirati<sup>11</sup>.*

Don Francesco Saverio Del Monaco, in veste di commerciante, organizzò nel gennaio 1807 una spedizione, dalla città di Bisceglie a quella di Ragusa, di un ingente carico di grano, pari a circa 2.560 tomoli. Il carico complessivo fu suddiviso su quat-

<sup>11</sup> La decisione del 9 settembre 1812 della Corte di Cassazione (n. 31 – VI audizione al numero XXV) fu inserita nel *Supplemento alla collezione delle leggi, o sia Raccolta dei Reali Rescritti ed Atti Ministeriali e delle Decisioni della Corte Suprema di Giustizia*, prescritta con Real Decreto dei 23 Agosto 1817 dedicata a S.M. Ferdinando I, Re del Regno delle Due Sicilie - Serie delle Decisioni Civili, vol. 1, Napoli, nella stamperia della Segreteria di Stato, 1818, pp. 279-289. Il fatto fu pubblicato nel *Dizionario di Giurisprudenza per uso del Regno delle Due Sicilie* di Nicola Armellini, tomo II, in Napoli nella Tipografia della Società Filomatica, 1822, pp. 104-107.

tro diversi bastimenti: il brigantino del capitano Giuseppe Panunzio (1.400 tomoli), il pielago di patron Gaspare Albertini (270 tomoli) e i pielaghi di Angiolo Tosi (500 tomoli) e Giovanni Loviti (400 tomoli)<sup>12</sup>.

Per tali operazioni egli associò il sig. Giuseppe Benedetto Mennoni, in quel tempo vicario di Egmonte e Fuentes.

Nel mese successivo il committente Del Monaco informò Mennoni che era andato perduto il carico trasportato dal "legno" del capitano Tosi, "perché predata da' nemici"<sup>13</sup>, e che nel tempo stesso gli pagò 800 ducati in conto del netto fruttato degli altri tre carichi di grano.

Sicché ricusandosi a fare ulteriori pagamenti, il Mennoni adì l'abolito magistrato di commercio, che il 18 gennaio 1808 convocò il Del Monaco per darne il conto. Cifre che esibì allo spirar di febbraio.

Mennoni oppose che il conto era "fraudolento e mendace".

Il 22 aprile 1808 il magistrato di commercio dispose la "misura" del conto al negoziante sig. Giuseppe Mongiardini, il quale in veste di perito consegnò la sua relazione non prima dell'11 novembre 1809. Le sue conclusioni "tecniche"? Fu dell'avviso che "il Del Monaco dovesse nel termine di 20 giorni giustificare la partita di 1024 ducati per le spese di tratta sopra 2.560 tomoli a grani 40 il tomolo, e l'altra di ducati 385 per spese d'imbarco a grani 15 il tomolo, sembrandogli queste due partite alterate a fronte del solito sistema, secondo il quale la spesa di tratta potea consistere in grani 10 il tomolo e quella d'imbarco in grani 7: a meno che non vi fosse stata qualche spesa straordinaria, altrimenti il divario sarebbe andato a suo danno". Fu, altresì, egualmente del parere che "il prezzo del grano venduto in Ragusa dovesse calcolarsi a carlini 29 il tomolo, prezzo che correva colà all'epoca in cui fu effettuata la vendita, giusta il documento esibito".

Per quanto riguardava il sinistro di capitano Tosi il perito sostenne che "era necessario che il Del Monaco avesse esibito il *testimoniale*, o altro legale documento, che doveva essere formato dall'anzidetto capitano nelle dovute regole dopo la sofferta disgrazia di essere stato predata, per non mancare gravemente al suo dovere se fatto non l'avesse, e che tale documento poteva benissimo presentarsi tra giorni 40 non potendo valutare quello che erasi esibito".

In vista di tale perizia il novello Tribunale di commercio con sentenza contumaciale resa il 28 aprile 1810 condannò il reo convenuto Del Monaco per le quattro partite controverse secondo il sentimento del perito Mongiardini, ed indi in grado di opposizione lo stesso Tribunale con altra sua sentenza proferita in contraddizione delle parti il 2 giugno 1810 prescrisse d'ufficio una nuova perizia.

Avendo il sig. Mennoni appellato questa sentenza, la Corte di Appello sedente in Napoli con decisione contumaciale emessa il 14 marzo 1811 facendo dritto all'appello revocò la sentenza del Tribunale di commercio ed ordinò che la perizia fosse eseguita.

<sup>12</sup> Sommando i dati della "Decisione" si hanno 10 tomoli di grano in più, un totale incongruente rispetto ai 2.560 tomoli indicati.

<sup>13</sup> Gli assalti ai mercantili proseguirono a Bisceglie e Molfetta nella prima metà dell'800. Cfr. A. SILVESTRO, *Alcuni atti di pirateria avvenuti tra il 1825 ed il 1827*, in *Cimbas* 28/2005, pp. 27-46.

Intimò pertanto a Don Del Monaco di giustificare entro 20 gg. non solo la partita di ducati 1.074 pretesa spesa di tratta sopra di tomoli 2560 grani ma ancora l'altra di ducati 384,80 spesa per l'imbarco a grani 15 il tomolo, altrimenti le spese di tratta fossero rimaste ammesse alla ragione di grani 10 il tomolo e le spese d'imbarco alla ragione di grana 7. Condannò parimenti il Del Monaco ad esibire il *testimoniale* in regola o altro legittimo documento del sinistro avvenuto, altrimenti il prezzo di tomoli 500 di grani si aggregasse al dare di esso Del Monaco alla stessa ragione di carlini 29 al tomolo.

Finalmente ordinò che il prezzo dei grani venduti in Ragusa fosse calcolato alla medesima ragione di carlini 29 al tomolo commettendo il calcolo di tutte le suddette quantità al vice-cancelliere sig. Guida. Condannò esso Del Monaco alle spese di giudizio.

L'opposizione prodotta da Del Monaco diede luogo ad una seconda discussione in esito della quale la Corte d'Appello con decisione del 1 maggio 1811 confermò la sua prima sentenza e soggiunse che la dilazione accordata a Del Monaco per l'esibizione del testimoniale s'intendesse per 60 gg. e lo condannò alle spese di giudizio in opposizione. Secondo il vice cancelliere Guida, invece, il dare di Del Monaco ascese alla somma di 2.222,30 ducati.

#### *Ricorso*

Francesco Saverio Del Monaco produsse un'istanza alla Corte di Cassazione intesa a smontare la decisione del 9 agosto 1811 ed a dimostrare quanto segue: **1** - di aver pagato di più per le spese di tratta ed in opposizione a quanto deliberato espose la sua difesa: disse *in primis* che era stata violata la legge ed addossata una responsabilità che non aveva di giustificare la seguita preda, considerato come un commissionato e come un socio; **2** - che era stata violata la legge perché dopo aver esibito il decreto del magistrato di *Cursola*<sup>14</sup> ed il costituito del patron Tosi fatto col di lui equipaggio innanzi alla deputazione della salute non doveva essere condannato al pagamento del prezzo di grano perduto. **3** - ha violato la Corte l'art. 404 del Codice di Procedura, perché rinviò le parti al Tribunale civile per esibire il doppio grado di giurisdizione sull'eccezione prodotta dal Del Monaco di doversi defalcare dal prezzo di 2,90 a tomolo le spese erogate per il nolo, magazzino, ed ogni altro pagato in Ragusa. **4** - si duole in ultimo della decisione del 12 febbraio con la quale si è negata la Corte d'Appello di deliberare sul documento novellamente esibito in giustificazione del pagamento della tratta per extra, e sostiene che simile documento poteva presentarsi in giudizio in ogni tempo.

La Cassazione in camera di consiglio rigettò il primo punto ("considerando che non possa rivenirsi sul dedotto, per esservi il giudicato e perciò non vi sia luogo ad ulteriore discettazione se Del Monaco sia tenuto a dar conto del ritratto netto seguita la vendita dei grani") ed anche il secondo punto ("considerando che il documento proveniente dal Tribunale di *Cursola* non è che un certificato dell'accaduto

<sup>14</sup> Si veda la nota 5. Si tratta di Curzola, la stessa località con cui la città di Bisceglie intrattene rapporti commerciali per oltre due secoli.



non valutato dalla Corte d'Appello con la sua decisione dell'11 marzo 1811 passata in giudicato").

Non fu, dunque, ritenuto un titolo autentico. Nel merito del terzo punto della relazione difensiva si considerò che "la deduzione delle spese pretese dal Del Monaco non fu una nuova domanda ma un prosieguo di quanto fin dalla esibizione dei conti aveva chiesto". Per cui fu violato l'art. 464 del Codice di Procedura. Inoltre per il quarto punto del ricorso la Cassazione obiettò che "il sig. Del Monaco avendo esibito un documento, qualunque si fosse, da cui desumere la soddisfazione del pagamento della tratta, doveva la Corte d'appello sul medesimo deliberare, e non già rigettarlo sol perché erasi presentato dopo il tempo della dilazione accordata, perciocché in dritto il pagamento o la compensazione estingue *ipso jure* l'obbligazione, ancorché si dimostri dopo il giudicato".

Per siffatte considerazioni la Corte di Cassazione il 9 settembre 1812 cassò le decisioni della Corte d'Appello sedente in Napoli, del 4 dicembre 1811 e del 12 febbraio 1812, relativamente soltanto alla deduzione non fatta delle spese del grano venduto in Ragusa e rispetto a quella parte in cui la Corte d'Appello dichiarò non esservi luogo a deliberare sul documento esibito, relativo alla tratta, rinviò la causa alla Corte di Appello sedente in Altamura.

Dopo ben cinque anni di processo.

Nel frattempo, dal 17 dicembre 1811, in loco si piangeva ancora per i morti ed i danni causati dall'ira funesta d'una violentissima tempesta che si era abbattuta nell'Adriatico: naufragarono "quattro legni" (tre dei quali carichi di cereali) a Bisceglie ed altri due a Molfetta. Nella stessa tempesta affondarono due bastimenti di Barletta che trasportavano grano e due barche di Molfetta, e morirono tutti i membri dei rispettivi equipaggi<sup>15</sup>.

\*\*\*

4. *Controversia a Molfetta negli anni 1838-39 tra il capitano del brick "La Concordia" ed il Ricevitore della Dogana per il diniego di pagamento di una multa inflittagli per contrabbando di merce varia, esercitato a sua insaputa ed illegittimamente da terzi*<sup>16</sup>.

Con audacia più che ammirabile, pur se già perdente in primo grado, il ricorrente Francesco Saverio De Candia, capitano molfettese del brick-Schunner denominato *La Concordia*, si oppose in Cassazione contro l'Amministrazione Generale dei Dazi Indiretti (difesa dall'avv. Don Francesco Paolo Campione), per modificare quella parte

<sup>15</sup> *Journal de l'Empire* [Paris] del 7 gennaio 1812; *Le Moniteur Universel* n. 21 del 21 gennaio 1812; giornale austriaco *Wiener Zeitung* del 29 gennaio 1812.

<sup>16</sup> La sentenza messa a ruolo n. 30614 del 6 agosto 1838 è riprodotta in *Memoria pe' l signor Francesco Saverio De Candia contro l'Amministrazione Generale dei Dazi Indiretti nella Suprema Corte di Giustizia*, Napoli, Tip. di Giuseppe Zambrano, 1840.



della sentenza inflittagli il 7 luglio 1838 dal Giudice del Contenzioso in Molfetta (ufficio simile all'attuale Giudice di Pace di oggi, ma allora applicato alla sola Dogana, n.d.r.), i cui impiegati avevano emesso nei suoi confronti una multa decuplicata oltre alla confisca delle merci di contrabbando celate nei "fancotti" rinvenute a bordo durante l'ispezione.

In realtà - stando a quanto si dichiarò nel ricorso presentato dal De Candia col patrocinio dell'avv. Don Francesco Fornari - la vicenda ebbe inizio il 22 giugno 1838, giorno in cui giunse nelle acque del porto di Molfetta il trabaccolo di Niccolò Vito Minutillo<sup>17</sup> reduce da Trieste. In quel momento vi era in rada il brick *La Concordia* capitanato da Francesco Saverio De Candia, ancorato e disarmato da circa due mesi.

Era legge, in quel tempo, che "negli approdi dei Legni si eseguisse una rigida inquisizione per le merci di contravvenzione doganale".

Il giorno dopo, 23 giugno, vennero dalla ciurma del trabaccolo "trabalzate" su *La Concordia* molti colli di merce, in particolare: oggetti, zucchero, pepe, vomerali di ferro di Carintia e un involto di carta da scrivere ma anche pezze di tessuti.

Tale operazione non ebbe ostacoli, sia per essere *La Concordia* in disarmo, senza equipaggio, sia perché custodito da un sol mozzo a nome Giulio Binetti incapace a proibire ed a "difficoltare" l'impresa. "Costui sulle prime ore del mattino rese consapevole il capitano di tale avvenimento". E Francesco Saverio De Candia, a sua volta, riferì quanto appreso al Ricevitore della Dogana.

Quest'ultimo, accompagnato dal Controloro (controllore, n.d.r.) D. Nicola Giannattasio e da numerosi altri funzionari, salì a bordo de *La Concordia* e girò in lungo ed in largo. Alla fine fu redatto un verbale di sopralluogo in cui si annotò che erano stati rinvenuti taluni colli in contrabbando. Per cui i doganieri, che forse presero un abbaglio, agirono presto nella valutazione in ducati 1175,88 e nell'applicazione del dazio in ducati 440,79 che calcolato nel "decuplo" genera la considerevole somma di 44077,90 dovuta ai "Capianti" dell'avvenimento in questione. Inoltre De Candia, che quando fu allertato dal suo mozzo si trovava infermo a letto di casa, anziché essere elogiato per la denuncia prodotta e per la collaborazione, subì la beffa della confisca del "legno" con tutti gli arredi: "per la sicurezza della multa" (a garanzia della sanzione da sborsare) ed infine portò via (dove?) le merci di contrabbando.

"Di quel verbale - asserì il cav. Don Gennaro Ricca, autore della "Memoria" a stampa - si ragionò in modo riservato, nel senso che su rifiuto del capitano De Candia a voler pagare una multa così enorme per essere l'effetto di un fatto doloso di terze persone ininputabile a lui adì la giustizia Regia di Molfetta per le analoghe provvidenze di giustizia".

Non valeva l'opporre che il capitano De Candia debb'essere considerato sempre presente sul suo "Legno" e che sempre debba rispondere de' fatti de' suoi marinari. Così come il ritardo dell'avviso da parte del mozzo Binetti non poteva costituire circostanza aggravante nella contestazione.

<sup>17</sup> Il Minutillo non era uno "stincio di santo", era stato in Napoli per misura di Polizia. Tanto riferiva nella fase dibattimentale della causa il settimo testimone D. Nicola Samarelli, proprietario. Quest'ultimo per tirare fuori dai guai il suo parente D. Vito Samarelli si avvicinò al detto Nicola Vito Minutillo (ritenuto il reo del "trabalzo") al fine di indurlo ad una transazione sulla spesa che tutti i proprietari del "legno" in questione avevano erogato circa 500 ducati per la ingiusta vessazione che soffrivano a causa di quel "trabalzo". Ma la sua offerta fu di soli 200 ducati.

Il magistrato, evidentemente infastidito dall'eccessiva pretesa degli attori, e dall'altro, sicuro dell'avvenimento con sentenza 7 luglio 1838, dichiarò confiscati i generi e quindi li attribuì al Governo: non dovuta la multa e sciolto infine il sequestro del "Legno". Da ultimo, senza ragione, condannò De Candia vincitore nelle spese verso l'amministrazione perdente. Questa si lamentò con appello principale della sentenza del primo Giudice.

Il De Candia se ne dolse con gravame per incidente sui quali fu chiamato a statuire il Tribunale Civile di Terra di Bari sedente in Trani, con sentenza dell'11 settembre 1838.

La fase processuale più avanzata vide l'ordine del Tribunale di esperire una "prova per titoli e testimone a carico del capitano De Candia", con la quale, una volta per tutte, si chiarisse la vicenda del "trabalzo" dei colli da *La Concordia*, allorché gettò l'ancora nel porto molfettese di ritorno per la terza volta dalle *Saline* di Barletta carica di sale per uso del regio fondaco di Molfetta. Di conseguenza il brick aveva già ricevuto le debite visite e verifiche di uso e di rigore e che inoltre aveva tenuto sempre a bordo una guardia doganale.

In quei giorni i "Ricevitori" si trovarono in una situazione per certi versi imbarazzante, dato che il De Candia "compilò pienamente la prova, "prepotente per chiarezza nel suo favore".

Nessuna riprova fu fatta dal Ricevitore: "non ebbe animo di produrre il verbale del giorno 20, da ultimo si limitò a ripulsare due testimoni".

La causa fu riproposta per le provvidenze definitive al Tribunale con sentenza del 10 settembre 1839 ma l'appello dell'Amministrazione Generale dei Dazii Indiretti<sup>18</sup> fu rigettato. Fece in parte diritto all'appello incidente del De Candia e condannò l'appellante alle spese.

A chiusura della "Memoria" si precisò che tale sentenza onorava di molto l'imparzialità e la sapienza del Collegio.

\*\*\*

*5. Lite nel 1912 per la riduzione salariale rispetto a quanto pattuito tra armatore e mozzo. Diminuzione giorni di lavoro a causa del fermo in porto della navicella d'imbarco per ragione di salute pubblica e conseguente rimpatrio.*

L'armatore Andrea Dell'Olio di Bisceglie (difeso dall'avv. Paolo Centonze) ricevette la richiesta di credito anticipato di 100 lire dal mozzo Giuseppe La Forgia che era alle sue dipendenze.

Quest'ultimo era stato imbarcato come marinaio dal 21 settembre 1910 fino al 17

<sup>18</sup> Fu rappresentata in Bari dal direttore Don Raimondo Sanseverini e dal Ricevitore della Dogana di Molfetta Don Vito Santo Fanelli (succeduto al suo predecessore D. Giuseppe Guarinelli a cui il De Candia segnalò l'azione di contrabbando riferitagli dal mozzo Binetti).

giugno 1911, data ultima in cui venne sbarcato a Ragusa (Dalmazia), *“dove la navicella aveva preso approdo per ragioni di salute”*. Poi dal *“trabaccolo”* di Dell’Olio fu fatto salire sul veliero di Sergio Squiccimarro per poter rimpatriare.

L’avv. Giuseppe Simone in difesa di La Forgia sostenne che *“il suo assistito aveva convenuto col Dell’Olio la mercede di 400 lire l’anno, stipendio corrisposto ai componenti la ciurma dei velieri senza avere parte alcuna negli utili che se ne ricavano, ed avendo ricevuto per otto mesi 160 lire restava creditore ancora di 160 lire”*.

Furono ascoltati alcuni testi e furono coinvolte in causa persino le rispettive mogli delle parti.

Ma al danno economico subito subentrò la beffa: alla fine, dopo i calcoli, La Forgia fu condannato dal Conciliatore di Bisceglie a restituire all’armatore 80 lire di paga che aveva ricevuto in più<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> ARCHIVIO UFFICIO DEL CONCILIATORE DI BISCEGLIE, *Sentenze*, n. 510 del 23 maggio 1913.